

Legge regionale 01 settembre 1966 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 11/10/1966 al 27/08/1970

Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 2

I provvedimenti, di cui alla lettera a) dell' articolo precedente, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall' Assessore all' istruzione e alle attività culturali e debbono, entro dieci giorni, essere comunicati, per la ratifica, al Ministero della pubblica istruzione. In caso di mancata comunicazione nel termine anzidetto o di mancata ratifica entro sessanta giorni dalla comunicazione, tali provvedimenti si intendono decaduti.

Le iniziative e gli interventi, di cui alle lettere b) e c) dell' articolo precedente, sono adottati su proposta dell' Assessore all' istruzione e alle attività culturali, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.